

Accordo FEDERGASACQUA CGIL CISL UIL

Sui minimi di servizio per la L. 142/90 nel settore funerario

Il 29 luglio 1991 presso la sede della C.I.S.P.E.L. Emilia Romagna in Bologna tra la Commissione Sindacale per i problemi del lavoro del settore funerario della FEDERGASACQUA e la FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L.; la F.I.T. C.I.S.L.; la U.I.L. TRASPORTI; sentite le Organizzazioni Nazionali degli utenti; è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo di seguito riportata, in adempimento degli obblighi imposti dalla Legge 12/6/1990 n. 146 e l'applicazione del Protocollo C.I.S.P.E.L./C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L. del 20/7/1989 al settore funerario delle Aziende Municipalizzate.

ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE N. 146 DEL 12/6/1990 E APPLICA- ZIONE DEL PROTOCOLLO CISEL/CGIL-CISL- UIL DEL 20/7/1989 AL SETTORE FUNERARIO

Le Parti, in attuazione degli impegni assunti col CCNL 13.3.89, art. 53 e note a verbale allegate, recepiscono formalmente il Protocollo CISEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di Relazioni Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali, nonché i contenuti del verbale d'incontro 19/7/1990, come parte integrante del CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate del settore funerario e convengono di integrarlo con la specifica normativa di settore di seguito riportata.

In applicazione dell'art. 1 comma 2^a, lettere a) e b) della Legge 12/6/1990 n. 146 i servizi funerari, ivi intendendosi quelli funebri e cimiteriali, sono considerati pubblici essenziali in quanto volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, concernenti la tutela della vita, della salute, dell'ambiente e della libertà di circolazione, riferita al trasporto dei feretri.

Le Parti danno atto che il presente accordo costituisce altresì adempimento degli specifici obblighi imposti dalla legge n. 146 del 12/6/1990, intitolata "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici

essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".

1 - Prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio.

In applicazione dell'art. 2, comma 2^a della Legge 12/6/1990 n. 146 e con riferimento ai punti 8 e 9 delle "Norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro", di cui al Protocollo CISEL/CGIL-CISL-UIL del 20/7/1989, le parti concordano che in ogni caso di sciopero devono essere mantenute le prestazioni indispensabili sotto individuate, la tutela e la sicurezza degli impianti aziendali, dei lavoratori, degli utenti e la tutela della salute pubblica.

1.1 Individuazione delle prestazioni indispensabili

In particolare, vanno assicurate, le disponibilità definite al successivo punto 1.2 (presenza e/o reperibilità secondo le modalità in atto nell'azienda) del personale occorrente, secondo le necessità locali, ivi compresi i servizi di accettazione delle chiamate, per:

- servizio di pronto intervento per il recupero delle salme e di reperibilità a tale servizio finalizzata;
- reperibilità per l'effettuazione del servizio di onoranze funebri in ore notturne inteso come predisposizione dei principali atti a tutela degli utenti che abbiano avuto un decesso in abitazione privata;
- operazioni tanatologiche e conservative delle salme;
- servizi connessi con il deposito di osservazione e l'obitorio di cui al titolo III del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- reperibilità per l'effettuazione del servizio di cremazione di cui al titolo XVI del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- rilascio e registrazione di autorizzazione al trasporto e/o alla sepoltura;
- individuazione di posto salma nel cimitero, con

- esclusione della relativa pratica amministrativa;
- trasporto funebre di salme di persone decedute in private abitazioni o di persone morte in strutture sanitarie o assistenziali non dotate di cella frigorifera;
- trasporto di salme dopo il periodo di mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, di durata superiore alla giornata;
- trasporto di salme a lunga distanza nel corso di effettuazione dello stesso, intendendosi per tale la sola impossibilità di interrompere il trasporto durante la sua effettuazione;
- accettazione di salme in arrivo nei cimiteri e conseguenti incombenze amministrative di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- seppellimento di feretri destinati all'inumazione;
- seppellimento di feretri destinati alla tumulazione dopo un periodo di mancata effettuazione del servizio a causa di sciopero, di durata superiore alla giornata;
- verifiche rispondenza dei feretri alle norme di cui al D.P.R. 285/90, relative esclusivamente ai servizi indispensabili sopra elencati;
- accesso del pubblico ai cimiteri.

Le parti si riservano di verificare entro il 30/6/1992 lo stato di applicazione della presente intesa anche alla luce della eventuale intervenuta estensione del campo di applicazione del C.C.N.L. per i dipendenti delle A.A.M.M. del settore funerario.

1.2 Modalità e procedure di erogazione del servizio funerario

Entro il termine di 60 giorni dalla data del presente accordo viene definito in sede aziendale un regolamento di servizio con le modalità e procedure di erogazione delle prestazioni indispensabili per il servizio funerario, nonché le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al comma 1^a dell'art. 2 della legge 146/90.

Il Regolamento è deliberato con provvedimento a carattere generale della Commissione Amministratrice, previa ipotesi di intesa tra la direzione dell'Azienda e le OO.SS. territoriali di categoria, assistite dalle rappresentanze sindacali aziendali, costituite nell'ambito delle OO.SS. firmatarie del presente accordo, sentite le organizzazioni locali degli utenti, qualora presenti.

Detto regolamento dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) eventuali prestazioni ritenute indispensabili a livello locale integrative di quelle di cui alla elencazione di cui al punto 1.1 precedente;
- b) quote di lavoratori strettamente necessarie per la prestazione dei servizi indispensabili. A tal fine si concorda che il livello di personale occorrente sarà definito in relazione alla durata e all'entità dell'astensione collettiva del lavoro;
- c) modalità di individuazione dei lavoratori da coman-

dare. A tal fine il preposto al servizio è tenuto, almeno tre giorni prima della astensione dal lavoro, ad individuare nominativamente il personale interessato, il servizio a rotazione deve essere preferibilmente mantenuto da chi lo gestisce abitualmente, o, comunque, da chi è stato istruito e selezionato a tale scopo; gli orari di lavoro devono essere normali; il personale addetto ai vari compiti deve essere presente per una durata normalmente necessaria.

E' consentito, su richiesta degli interessati, l'idonea sostituzione autorizzata dal preposto. L'individuazione nominativa del personale sarà trasmessa alla Direzione che provvederà all'emanazione dell'ordine di servizio relativo almeno 48 ore prima dell'agitazione;

Se le parti a livello locale non hanno definito gli accordi relativi al Regolamento di servizio entro il termine di cui sopra, la materia viene riassunta dalle rispettive OO.SS. a livello nazionale, le quali sono impegnate a concludere la trattativa entro gli ulteriori quindici giorni.

NORMA TRANSITORIA

Nel periodo compreso fra la data odierna ed il raggiungimento dell'accordo valgono le norme seguenti:

- a) la quota di lavoratori strettamente necessaria è pari alla media aritmetica fra quella usualmente occorrente per lo svolgimento dell'insieme dei servizi indispensabili come sopra definiti al punto 1.1 e quella del personale occorrente nei giorni festivi (in quanto presente e/o reperibile) per tali servizi.
- b) L'approvazione del regolamento di servizio per le prestazioni indispensabili è fatta, su proposta della Direzione aziendale, da parte della Commissione Amministratrice con provvedimento motivato, da trasmettere ai diversi soggetti interessati (OO.SS., organizzazione degli utenti, Commissione di Garanzia).

2 - Titolarità a dichiarare, sospendere o revocare lo sciopero. Durata dello sciopero e preavviso.

La titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva.

In ogni caso sarà necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero.

La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a dieci giorni.

La revoca o la sospensione dello sciopero devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere

comunicare alle aziende e all'utenza con tempestività e in ogni caso almeno con 24 ore di anticipo sull'inizio dell'agitazione annunciata.

Vista la particolarità del servizio funerario la durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e la durata di ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza non può essere rispettivamente inferiore alle 2 ore lavorative e superiore all'intera giornata lavorativa considerata di 8 ore lavorative.

Lo sciopero di durata inferiore alla giornata lavorativa deve svolgersi in un unico periodo di ore continuative che sarà preordinato in modo da contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.

In ogni caso non possono essere effettuate forme anomale di lotta quali scioperi a scacchiera, a singhiozzo, parziale, bianco, ad oltranza, etc.

3 - Preclusioni delle azioni di lotta e normalizzazione del servizio.

Le strutture nazionali e territoriali competenti sono impegnate ad evitare azioni di sciopero nelle seguenti occasioni:

- giornate di apertura dei seggi elettorali e nel giorno precedente e giorno successivo, in occasioni di elezioni politiche e di referendum nazionali e, nelle singole regioni o comuni interessati, in occasione di quelle amministrative e dei referendum locali;
- settimana che precede e che segue la Pasqua;
- settimana che precede e che segue la Commemorazione dei Defunti;
- periodo dal 19 dicembre all'8 gennaio;
- giorno che precede e che segue la festività patronale del Comune;
- giorno immediatamente antecedente e successivo a due festività successive;
- periodi in cui si siano verificati o in cui siano in corso calamità, disastri, condizioni climatiche eccezionali o particolari in relazione alle diverse zone del Paese, disservizi che richiedono tempestivi interventi per la tutela dell'igiene e salute pubblica;
- periodo di condizioni atmosferiche non favorevoli (indicativamente 6 settimane nei mesi di luglio e agosto) da definirsi in sede locale.

Le parti si danno atto che tra un'azione di sciopero e quella successiva debbano intercorrere non meno di 7 giorni.

4 - Sanzioni disciplinari

Le parti si danno atto che eventuali comportamenti in violazione delle disposizioni alla Legge 12/6/1990 n. 146, del protocollo CISP/CGIL-CISL-UIL 20/7/1989, del presente accordo e degli accordi e regolamenti aziendali applicativi, sono disciplinarmente sanzionabili, secondo la gravità dell'infrazione, con l'esclusione delle misure estintive e modificative del rapporto di lavoro.

5 - Relazioni industriali: contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL.

Per effetto del necessario coordinamento dell'art. 53 CCNL 13/3/1989 con il Protocollo CISP/CGIL-CISL-UIL del 20/7/1989, il punto d) dell'articolo citato viene così modificato:

"d) Contrattazione

L'Azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc. fissa un incontro con le R.S.A. e/o le OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla data stessa.

Le R.S.A. e/o le OO.SS. territoriali nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc. chiedono un incontro all'Azienda da tenersi non prima di 2 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.

Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull'inizio delle trattative.

Se entro 15 giorni successivi le Parti non pervengono ad una definizione, le R.S.A. possono chiedere la continuazione della contrattazione alla presenza delle Organizzazioni Sindacali territoriali competenti, da esaurirsi comunque al termine dei successivi 15 giorni.

A conclusione del periodo, nel caso le Parti non pervengano ad una definizione, le R.S.A. e le Organizzazioni Sindacali territoriali possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni, ciò al fine di dare pratica attuazione alla volontà di ricercare concordemente la soluzione dei problemi in tempi certi.

Decorso inutilmente tale termine, le Parti presentano un resoconto dello stato della trattativa alle rispettive sedi nazionali, le quali, entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, sviluppano gli interventi ritenuti necessari per rimuovere gli ostacoli alla conclusione della trattativa.

Qualora tali interventi non valgano, nel termine indicato, a rimuovere le difficoltà, le Parti possono decidere di comune accordo di rimettere la mediazione della controversia ai locali organi competenti del Ministero del Lavoro o ad analoghi organismi istituzionali.

In caso di mancato accordo sul tentativo di mediazione, le Parti devono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel rispetto del protocollo CISP/CGIL-CISL-UIL del 20/7/1989.

Le vertenze aziendali per l'applicazione di accordi restano integralmente disciplinate dal Protocollo CISP/CGIL «Norme pattizie - n. 2».

Nelle aziende che erogano anche servizi diversi da quelli indicati nel presente accordo per i quali si applichi il CCNL - Settore funerario 13/3/1989, in ordine alle prestazioni indispensabili di funzionamento dei servizi medesimi valgono le normative al riguardo definite nei corrispondenti settori municipalizzati.